



L'AGENZIA DELLE ACCISE, DOGANE E MONOPOLI

DIREZIONE DOGANE

Ufficio Tariffa e Classificazione

Prot.464062 /RU

TAR N. 2021 - 078

RIESAME DEI REGOLAMENTI DI ESECUZIONE (UE) 2021/1266 e (UE) 2021/1267 CHE ESTENDONO RISPETTIVAMENTE IL DAZIO ANTIDUMPING DEFINITIVO E IL DAZIO COMPENSATIVO DEFINITIVO SULLE IMPORTAZIONI DI BIODIESEL ORIGINARIO DEGLI USA A QUELLE SPEDITE DAL CANADA

Roma, 7 dicembre 2021 - Si comunica che sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea serie L n. 436 del 7/12/2021 è pubblicato il Regolamento (UE) 2021/2157 della Commissione del 6 dicembre 2021 **che avvia un riesame dei Regolamenti di esecuzione 2021/1266 e 2021/1267 (cfr. TAR 2021 /52 del 2 agosto 2021) che estendono rispettivamente il dazio antidumping e il dazio compensativo sulle importazioni di biodiesel originario degli Stati Uniti d'America a quelle spedite dal Canada, a prescindere dall'origine dichiarata, allo scopo di determinare la possibilità di concedere un'esenzione da tali misure a un produttore esportatore canadese.**

Pertanto, la Commissione, in seguito ad una richiesta di esenzione dalle suddette misure, ha aperto un riesame dei dazi suddetti a norma dell'art. 13, paragrafo 4, del regolamento 2016/1036 e dell'articolo 23, paragrafo 6, del regolamento 2016/1037, al fine di determinare se le importazioni di esteri monoalchilici di acidi grassi e/o gasolio paraffinico ottenuti mediante sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile, comunemente noti come «biodiesel», in forma pura o in miscela contenente in peso oltre il 20 % di esteri monoalchilici di acidi grassi e/o gasolio paraffinico ottenuti mediante sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile, spediti dal Canada, a prescindere dal fatto che vengano dichiarati originari di tale Paese, attualmente classificati con i codici TARIC 1516 2098 21, 1518 0091 21, 1518 0099 21, 2710 1943 21, 2710 1946 21, 2710 1947 21, 2710 2011 21, 2710 2016 21, 3824 9992 10, 3826 0010 20, 3826 0010 50, 3826 0010 89 e 3826 0090 11, prodotti da **“Verbio Diesel Canada Corporation” (codice addizionale TARIC C600)**, debbano essere soggette alle misure antidumping e antisovvenzioni istituite dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/1266 e dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/1267.

Pertanto, **a decorrere dall' 8 dicembre 2021**, il dazio antidumping istituito dal Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1266 è abrogato per quanto riguarda le importazioni dei prodotti sopra citati fabbricati dalla suddetta società, che non era stata inclusa nel campione esaminato durante l'inchiesta iniziale, in quanto subentrata successivamente nel mercato.

Tuttavia, tali importazioni, in ottemperanza di quanto disposto all'art. 3 del Regolamento 2021/2157, **saranno sottoposte a registrazione per nove mesi**, a norma dell'articolo 14, paragrafo 5 del regolamento (UE) 2016/1036, **ai fini di un'eventuale nuova imposizione retroattiva del dazio antidumping**.

Si fa infine presente che, come evidenziato al punto 15) del Regolamento (UE)n2021/2157, poiché il regolamento di base antisovvenzione non prevede la soppressione dei dazi compensativi nei casi in cui gli esportatori non sono stati oggetto di indagini durante l'inchiesta iniziale, le misure antisovvenzione continuano, per il momento, ad essere applicate e saranno eventualmente soppresse solo se il riesame accerterà l'effettivo diritto all'esenzione.

Per maggiori informazioni si rimanda alla consultazione del Regolamento (UE) 2021/2157 che, ad ogni buon fine, si allega alla presente comunicazione, nonché del database Taric aggiornato di conseguenza dai servizi della Commissione (DG Taxud).